

**Tribunale di Padova****Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Padova**

**PROFILI ORGANIZZATIVI - FUNZIONALI**  
**DELLE ATTIVITA' DEL TRIBUNALE E**  
**DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI PROCEDIMENTI**  
**RELATIVI ALLA CRISI D'IMPRESA**

Il presente protocollo, ferma restando l'autonomia interpretativa delle norme in capo ai singoli magistrati, si prefigge l'obiettivo di formalizzare e rendere omogenee le prassi da tempo instauratesi tra gli uffici sottoscrittori, sia allo scopo di garantire la tempestività dell'emersione della crisi dell'impresa, che richiede un'incisiva e non episodica azione di repressione delle condotte fraudolente, volte a svuotare i patrimoni delle imprese in crisi, sia allo scopo di far fronte alle criticità che possono derivare dal fisiologico mutamento dei magistrati addetti alla materia.

Il protocollo in particolare ha i seguenti obiettivi:

- 1) consentire, grazie alla facoltà del Pubblico Ministero di formulare richiesta di fallimento ai sensi dell'art. 7 L. Fall., la tempestiva emersione delle situazioni di insolvenza incentivando l'imprenditore ad accedere a procedure alternative e, in ogni caso, impedendo l'ulteriore erosione del patrimonio sociale a causa di condotte dolose e/o colpose poste in essere dallo stesso imprenditore;
- 2) consentire una rapida e proficua collaborazione tra gli organi della procedura fallimentare ed il Pubblico Ministero nei momenti immediatamente successivi alla dichiarazione di fallimento, con particolare attenzione ai tempi, ai contenuti ed alla qualità dei flussi informativi;
- 3) consentire una proficua collaborazione tra gli organi della procedura e l'ufficio del Pubblico Ministero in pendenza di procedure di concordato preventivo;
- 4) consentire una proficua collaborazione tra gli organi della procedura e l'ufficio del Pubblico Ministero anche con riferimento alla tutela patrimoniale della massa dei creditori pregiudicata da condotte accertate di bancarotta fraudolenta nella successiva fase di eventuale celebrazione del

giudizio;

5) assicurare la preventiva conoscenza da parte di tutti i soggetti, privati e pubblici, delle modalità di azione organizzativo-funzionale della sezione fallimentare del Tribunale e della Procura della Repubblica.

La predisposizione del protocollo avviene comunque sempre nella consapevolezza che le linee guida necessiteranno di inevitabili e periodiche verifiche in ragione delle mutate esigenze organizzative e funzionali dei singoli uffici e delle possibili evoluzioni normative e/o giurisprudenziali.

#### **1.- Segnalazioni ex art. 7 L. Fall. dei giudici civili al Pubblico Ministero e successiva iniziativa del Pubblico Ministero per la dichiarazione di fallimento.**

La situazione di insolvenza dovrà essere segnalata alla Procura che dovrà, in ogni caso, effettuare una sua valutazione autonoma, non potendosi ritenere la segnalazione del Tribunale civile né vincolante né esaustiva:

- 1) nel corso dei procedimenti per dichiarazione di fallimento, in caso di desistenza del creditore procedente.

In allegato alla segnalazione, il Tribunale fallimentare trasmetterà alla Procura copia della documentazione depositata dall'impresa e di quella eventualmente acquisita d'ufficio (esistenza di procedure esecutive promosse da altri creditori; debiti scaduti di significativo ammontare verso l'erario e gli enti previdenziali) che possa essere significativa per la valutazione di insolvenza;

- 2) nel corso di procedure esecutive per crediti di rilevante importo (pari o superiori complessivamente ad € 500.000) o in presenza di pluralità di procedure esecutive (indicativamente tre) instaurate nei confronti di società di capitali e di società di persone.

In allegato alla segnalazione, il giudice dell'esecuzione trasmetterà alla Procura copia degli atti di pignoramento e degli eventuali atti di intervento di altri creditori.

- 3) nel corso di altri procedimenti civili e/o di lavoro derivanti da ricorsi per decreto ingiuntivo od ordinari (es. procedure di sfratto per morosità, che riguardino immobili destinati all'esercizio dell'attività produttiva, o cause di lavoro di natura seriale).

In allegato alla segnalazione il giudice civile o del lavoro trasmetterà alla Procura copia delle allegazioni e delle prospettazioni delle parti del processo che appaiono indiziarie dello stato di insolvenza.

Una volta pervenuta alla Procura della Repubblica la segnalazione ex art. 7 L. Fall., verrà iscritto un procedimento a modello 45 che sarà immediatamente assegnato ad un Pubblico Ministero del

gruppo dei reati economici, che provvederà a delegare alla P.G. della sezione specializzata nei reati economici di verificare, se si tratta di dati non già disponibili:

- se la società abbia pendenze con l'INPS per omissioni contributive;
- se abbia procedure esecutive in corso;
- se abbia debiti tributari; in caso positivo se vi siano procedure di rateizzazione in corso;
- se vi siano stati protesti di assegni;
- eventuale chiusura della sede operativa.

Il Pubblico Ministero provvederà anche ad esaminare gli ultimi tre bilanci (se il Tribunale civile non vi ha fatto riferimento nella sua segnalazione), per verificare se, da quelli, emergano elementi utili per sostenere la sussistenza dell'insolvenza.

L'istanza di fallimento che il Pubblico Ministero intenderà presentare, cui andrà allegata copia della segnalazione del Tribunale civile e degli atti da cui risultano i dati sopra indicati, verrà inoltrata alla competente cancelleria fallimentare tempestivamente dopo l'esito degli indicati accertamenti e comunque possibilmente non oltre giorni 45.

In caso di archiviazione della segnalazione, il relativo provvedimento verrà trasmesso alla cancelleria fallimentare del Tribunale.

## **2.- L'iniziativa del Pubblico Ministero a seguito dell'emersione d'indici d'insolvenza da procedimenti penali.**

La Procura della Repubblica si impegna a realizzare, anche attraverso puntuali direttive del Procuratore, un'attività di monitoraggio dei procedimenti relativi ai c.d. reati spia di situazioni d'insolvenza dell'impresa, quali i reati tributari, quelli di omesso versamento di contributi previdenziali, i reati societari, la sottrazione di beni pignorati, le appropriazioni indebite di beni in leasing, le truffe seriali consistenti nell'acquisto di merci o di macchinari che non vengono pagati e che, dopo la consegna, vengono immediatamente fatti sparire.

In presenza di procedimenti per tali reati o altri ritenuti in concreto sintomatici di una situazione d'insolvenza di un'impresa, la Procura della Repubblica provvederà all'iscrizione di un procedimento a modello 45 con acquisizione allo stesso di copia degli atti che servono per provare l'insolvenza e per dimostrare di aver appreso la notizia dell'insolvenza nell'ambito di un procedimento penale; acquisirà anche la visura storica, gli ultimi tre bilanci ed informazioni sull'ammontare totale dei debiti erariali e previdenziali risultanti nei confronti della società nonché dell'esistenza di procedure esecutive. In esito a tali attività il Pubblico Ministero, se dovesse ritenere che sussista lo stato d'insolvenza, presenterà il ricorso per la dichiarazione di fallimento allegando copia degli atti

indicati.

La cancelleria del Tribunale, in caso di notifica via pec non andata a buon fine, trasmetterà copia conforme del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla segreteria del Pubblico Ministero istante;

La segreteria del Pubblico Ministero istante provvederà alla notifica, ai sensi dell'art. 15 l. fall.

Dopo la richiesta di fallimento,

- 1) il Pubblico Ministero dovrà partecipare alle udienze ex art. 15 l. fall. fissate sulle base delle sue istanze presentate ex art. 7 l. fall.;
- 2) al fine di favorire l'effettiva partecipazione dell'ufficio del Pubblico ministero alle suddette udienze, i procedimenti su istanza del Pubblico Ministero vengono fissati e trattati dai Giudici delegati della sezione fallimentare alle ore 9.00 del venerdì e chiamati per primi rispetto ad eventuali altri procedimenti fissati al medesimo orario;
- 3) l'ufficio di Procura garantisce in linea di massima che i singoli procedimenti siano trattati dallo stesso Pubblico ministero che ha presentato l'istanza ex art. 7 l. fall., per una maggiore proficuità dell'interlocuzione all'udienza.

Quando la dichiarazione di fallimento avviene su istanza della Procura, il Tribunale inserisce nell'intestazione della sentenza il nominativo del Sostituto procuratore che l'ha formulata in modo da agevolare l'assegnazione allo stesso del procedimento che verrà iscritto a Modello 45.

### **3.- I rapporti tra organi delle procedure e Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di fallimento con particolare riferimento ai tempi, al contenuto ed alla qualità dei flussi informativi.**

A seguito della trasmissione delle sentenze dichiarative di fallimento alla Procura della Repubblica, l'ufficio Ricezione Atti consegnerà la sentenza al Procuratore per l'iscrizione dell'atto nel registro dei fatti non costituenti reato (Mod. 45).

In ogni caso, il Tribunale inserisce nella motivazione della sentenza l'indicazione di chi ha avanzato la richiesta di fallimento (nominativo del creditore, ex dipendenti, Pubblico Ministero, etc.).

Il Pubblico Ministero assegnatario di un procedimento iscritto a Mod. 45 in materia fallimentare, non appena ricevuto il fascicolo, potrà richiedere in visione gli atti del procedimento civile nel quale è stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzando la funzione "Richiedi

visibilità" della Consolle PM.

La cancelleria fallimentare concederà la visibilità e metterà in visione al giudice l'istanza del Pubblico Ministero

Il curatore viene informato del numero del procedimento e del Pubblico Ministero assegnatario con una mail della segreteria del suddetto in modo che egli possa immediatamente rivolgersi a lui, quindi prima del deposito della prerelazione e della relazione ex art. 33 l. fall., per l'adozione, se necessario, di provvedimenti urgenti finalizzati alla conservazione del patrimonio sociale o alla ricerca dei libri e delle scritture contabili.

Al fine di agevolare l'attività dei curatori fallimentari, la Procura della Repubblica si impegna, salvo inderogabili esigenze di riserbo istruttorio, a consentire loro di accedere a dati a disposizione degli uffici di polizia giudiziaria in particolare:

- l'elenco degli istituti di credito con i quali la società fallita ha intrattenuto rapporti che potranno essere individuati tramite l'Anagrafe dei Rapporti Finanziari;
- l'elenco dei clienti e fornitori acquisibile dalla banca dati "spesometro integrato".

Il Curatore nominato, previa autorizzazione del Pubblico Ministero titolare del procedimento, avanzerà una richiesta al responsabile della P.G. del II gruppo, allegando l'estratto della sentenza di fallimento da cui si evince il provvedimento di nomina e l'autorizzazione del Pubblico Ministero. Il responsabile o un suo delegato acquisirà tutte le informazioni sopra indicate e le comunicherà al Curatore a mezzo mail.

Al fine di consentire al Pubblico Ministero di valutare tempestivamente i profili di rilevanza penale e di porre eventualmente in essere già nell'immediatezza del fallimento atti investigativi ed eventualmente iniziative cautelari reali, il curatore nel termine di 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento, avrà cura di predisporre una pre-relazione secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente Protocollo.

#### **4.- La presentazione da parte del curatore fallimentare della relazione ex art. 33 L. Fall.**

La relazione ex art. 33 l. fall. è redatta dal curatore fallimentare sulla base dello schema di cui all'allegato 2 al presente Protocollo.

La relazione va depositata con tutti i relativi allegati nel termine di legge, eventualmente prorogato da parte del giudice delegato, e comunque non oltre 60 giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo, con eventuale integrazione qualora dovessero emergere nuove e significative circostanze.

La relazione ex art. 33 L. Fall. in formato cartaceo, con tutti i relativi allegati, è trasmessa dalla cancelleria o depositata direttamente dal curatore fallimentare alla segreteria della Procura della Repubblica entro tre giorni dal suo deposito presso la cancelleria fallimentare.

Alla relazione ex art. 33 L. Fall. è sempre allegata copia del verbale di colloquio con il fallito o l'amministratore della società fallita redatto secondo il modello di cui all'allegato 3 al presente Protocollo.

#### **5.- Il ruolo del Pubblico Ministero nel concordato preventivo.**

A norma dell'art. 161, co. 5, l. fall. la domanda di concordato deve essere comunicata al Pubblico Ministero, cui deve essere trasmessa anche copia degli atti e dei documenti depositati ai sensi del secondo e del terzo comma, e copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172 l. fall.

Il ricorso ed i suoi allegati, dopo il loro deposito al Registro Generale della Procura, verranno iscritti a mod. 45.

Il numero di tale procedimento verrà comunicato via mail dalla segreteria del Pubblico Ministero titolare alla cancelleria fallimentare, anche allo scopo di rendere individuabile il Pubblico Ministero da parte del commissario giudiziale che dovesse rilevare e segnalare ai sensi dell'art. 165, co. 5, l. fall., circostanze significative di pregresse od attuali condotte distrattive o altri fatti che possono interessare le indagini penali, con possibilità per il Pubblico Ministero di aprire un procedimento penale ed iniziare le indagini per reati fallimentari prima che sia dichiarato il fallimento ai sensi dell'art. 238 l. fall.

La cancelleria del Tribunale, nel caso di fissazione d'udienza per la declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo (art. 162 l. fall.) ovvero di revoca dell'ammissione al concordato preventivo (art. 173 l. fall.) trasmetterà copia cartacea dei provvedimenti al Pubblico Ministero

Ugualmente verrà trasmessa al Pubblico Ministero copia della relazione del Commissario Giudiziale ex art. 180 l. fall. quando siano evidenziate circostanze di inammissibilità e/o di revoca dell'ammissione al Concordato Preventivo.

Il Pubblico Ministero assegnatario potrà richiedere la visibilità del procedimento e assicurerà la partecipazione all'udienza, in particolare nei casi in cui non vi siano già pendenti istanze di fallimento.

Benché la relazione ex art. 172 L. Fall. e la segnalazione ex art. 173 L. Fall. siano trasmesse al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161 L. Fall., qualora emergano, nel corso della loro redazione,

circostanze che possono interessare ai fini delle indagini preliminari, il Tribunale solleciterà il commissario, ai sensi dell'art. 165, c. 5, L. Fall. a depositare in ogni caso un autonomo atto di segnalazione presso la Procura della Repubblica fornendo gli elementi utili alle indagini a sua conoscenza, anche ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari illustrati nelle relazioni ex artt. 172 e 173 L. Fall.

Quando interverrà il fallimento dell'impresa che aveva chiesto il concordato preventivo, il procedimento relativo al fallimento verrà comunque assegnato al Pubblico Ministero che già era titolare del mod. 45 relativo al concordato preventivo, a prescindere dal fatto che il fallimento sia stato chiesto da lui o dai creditori.

**6.- Le determinazioni del Pubblico Ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della massa dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta.**


Affinché l'azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori sia accompagnata, nel maggior numero di casi possibile, da un concreto ed apprezzabile risultato soddisfacente per la massa dei creditori, favorendo in tal modo l'attuazione della finalità delle procedure concorsuali ed assicurando nel contempo una tutela del bene giuridico offeso non solo sanzionatoria, nel corso delle indagini sarà posta una particolare attenzione a ricorrere, ogni qual volta ne emergano i presupposti con riferimento a beni di significativo valore, allo strumento della misura cautelare reale. A tale scopo, il curatore, senza attendere il deposito della relazione 33 L. Fall., segnalerà immediatamente gli eventuali elementi che depongono per la distrazione di singoli beni o dell'azienda nel suo complesso ed ogni notizia utile per il loro sequestro.

Nella stessa prospettiva, il Pubblico Ministero, salvo che per fatti di particolare tenuità o di comprovate impossibilità economiche degli imputati, solleciterà sempre concrete condotte riparatorie del danno da parte degli indagati/imputati in sede di rilascio del consenso al patteggiamento ex art. 444 c.p. e della determinazione dell'entità della pena.

Il presente protocollo entrerà in vigore il 13/9/2021

Padova, 10 settembre 2021

Il Presidente del Tribunale  
(dott.ssa Caterina Santinello)



Il Procuratore della Repubblica  
(dott. Antonino Cappelleri)



Att. 1



TRIBUNALE DI PADOVA  
SEZIONE FALLIMENTARE

**QUESTIONARIO - PRIMA RELAZIONE EX ART.33, COMMA 1, L.F.**

**DENOMINAZIONE IMPRESA FALLITA:** xxx

**NUMERO DEL FALLIMENTO:** xxx

**DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO:** xxxxx

**Inserimento di un abstract di dieci / quindici righe contenente le seguenti informazioni: tipo di impresa, esercizio provvisorio, attività, presenza di dipendenti al momento della dichiarazione di fallimento, etc. (allegare visura storica).**

**1. generalità complete ed attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società:**

**1 bis. soggetti esterni di riferimento dell'impresa (es. commercialista o altri professionisti depositari delle scritture):**

**2. Accesso alle sedi dell'impresa**

**2.1 Accesso alla sede legale**

- effettuato in data
- non effettuato per le seguenti ragioni:

Esito:

- sede in locali di proprietà dell'impresa
- sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:
- sede presso il seguente studio professionale / società di servizi:
- impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell'impresa:

**2.2 Accesso all'eventuale sede operativa**

- effettuato in data
- non effettuato per le seguenti ragioni

Esito:

- sede operativa in locali di proprietà dell'impresa:
- sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa:

**2.3 Accesso alle eventuali sedi secondarie**

- effettuato nelle seguenti date
- non effettuato per le seguenti ragioni

Esito:

- sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa
- sedi secondarie in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti:
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/e seguente/i impresa/e:



Ulteriori date di accesso e sedi secondarie:

### 3. Operazioni di inventariazione

- In corso
- Concluse. Valore complessivo dei beni inventariati:
- Non eseguite per le seguenti ragioni:

Ulteriori informazioni in ordine alle operazioni di inventariazione:

### 3bis. Visura al PRA

- Esito positivo
- Esito negativo

In caso di esito positivo:

- beni consegnati / rinvenuti
- beni non consegnati
- Trascrizione al PRA

Ulteriori informazioni in ordine ai beni mobili registrati:

### 3ter. Verifiche su proprietà immobiliari

- Esito positivo
- Esito negativo

In caso di esito positivo:

- Trascrizione effettuata
- Perizia di stima in corso. Termine assegnato al C.T.U. per il deposito dell'elaborato:
- Perizia di stima depositata. Valore del compendio immobiliare:

Ulteriori informazioni in ordine ai beni immobili:

### 4. Acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- completa
- non completa
- scritture acquisite
- libro giornale aggiornato al:
- schede contabili aggiornate al:
- libro degli inventari aggiornato al:
- libri IVA aggiornati al:
- libro cespiti ammortizzabili aggiornato al:
- libro contabilità di magazzino aggiornato al:
- libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al:

modalità di acquisizione:

- in formato cartaceo:
- su supporto informatico:
- iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti:
- modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:
- libri sociali:
- libro soci aggiornato al:
- libro verbali assemblee aggiornato al:
- libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al:

- libro verbali collegio sindacale aggiornato al:

Altre informazioni utili: ad esempio eventuale regime contabile semplificato (in tal caso riferire se la documentazione, anche extracontabile, fornita è idonea a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari)

**5. Accesso al cassetto fiscale**

- effettuato
- non effettuato per le seguenti ragioni:
- sono stati individuati atti registrati
- non sono stati individuati atti registrati

**6. Accesso al cassetto previdenziale (da effettuarsi al fine di individuare i rapporti di lavoro esistenti o esistiti. Non sarà quindi obbligatorio l'accesso nel caso in cui il Curatore disponga già di tutta la documentazione necessaria)**

- effettuato
- non effettuato per le seguenti ragioni:

**7. Acquisizione copia degli atti registrati dell'ultimo quinquennio**

- effettuata
- non effettuata perché non risultano atti registrati
- non effettuata perché non necessaria
- l'acquisizione sarà effettuata a breve

**8. Acquisizione copia della documentazione bancaria**

- individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti
- non individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti

Iniziativa intrapresa o previste per individuare le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti:

- accesso all'Anagrafe dei Rapporti di Conto o di Deposito (c.d. Anagrafe dei conti correnti) tramite richiesta d'informazioni all'Agenzia delle Entrate (trattandosi di conti della fallita e non di terzi);
- richiesta d'intervento del PM a seguito di prima notizia di fatto di reato
- altro:
- rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio
- richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi
- richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni ma non ancora trasmessi

Iniziativa intrapresa o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altri documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione:

- azione giudiziale
- esposto alla Banca d'Italia
- richiesta d'intervento del PM
- altro:

**9. Acquisizione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa pubblicati con relazioni integrative (salvo minor numero di bilanci pubblicati):**

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva

**10. Acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate**

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva

**11. Acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori della fallita dell'ultimo biennio in altre imprese**

- effettuata

- non effettuata per le seguenti ragioni:
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva

**12. Audizione degli amministratori della società**

- effettuata (allegare verbale)
- gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni:
- gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati
- il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perché gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati

altro:

**13. Audizione di dipendenti o altre persone informate**

- effettuata (allegare verbale)
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- prevista l'audizione a breve termine

**14. Prime informazioni anche di carattere indiziario sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto**

**15. Informazioni su altri fallimenti che presentano profili di collegamento con il fallimento (con indicazione dell'ufficio giudiziario e del curatore fallimentare)**

**16. Prime indicazioni sulla struttura e il presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (con evidenziazione, in presenza di azienda o ramo aziendale, se è oggetto di affitto e del numero dei dipendenti):**

**17. Prime informazioni sui rapporti pendenti:**

**18. Prime indicazioni, allo stato possibili, in ordine alle cause del dissesto:**

**19. Prime notizie sulle cause attive e passive pendenti alla data di dichiarazione di fallimento**

**(con nominativo dei legali e loro recapiti) 20. Altre informazioni / segnalazioni:**

Padova, xxxxx

Il Curatore

Dott. xxxxxxx

## INDICE RELAZIONE 33 L.F.

### INTRODUZIONE

Numero della sentenza di fallimento e data deposito, sede legale società, c.f. società, oggetto sociale, legale rappresentante (riporto dati sentenza di fallimento)

Abstract (di 10/15 righe) contenente:

tipo di impresa, dimensioni del passivo, previsioni di massimo realizzo, ricorrenza (o meno) di fatti di rilevanza penale

### 1. NOTIZIE SULLA SOCIETA'

- 1.1 Costituzione
- 1.2 Iscrizione camerale
- 1.3 Durata
- 1.4 Sede legale
- 1.5 Unità locali
- 1.6 Oggetto sociale
- 1.7 Capitale sociale e compagine sociale
- 1.8 L'amministrazione
- 1.9 L'organo di controllo
- 1.10 I professionisti
- 1.11 Periodo di operatività dell'azienda
- 1.12. Informazioni sul centro di interessi e/o sull'appartenenza a gruppi
- 1.13 Informazioni sulle cause attive e passive pendenti alla data di dichiarazione di fallimento

### 2. LO STATO DELLA CONTABILITA' E DEI LIBRI SOCIALI

- 2.1 Elenco scritture contabili
- 2.2 Elenco libri sociali
- 2.3 Elenco altri documenti
- 2.4 Conclusioni (con evidenza della contabilità mancate, delle anomalie riscontrate che la rendono parzialmente o integralmente attendibile, dei periodi di "black out contabile")

### 3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO

- 3.1 **L'attivo fallimentare**
  - 3.1.1 Immobilizzazioni materiali
  - 3.1.2 Immobilizzazioni immateriali
  - 3.1.3 Partecipazioni
  - 3.1.4 Crediti
  - 3.1.5 Magazzino
  - 3.1.6 Liquidità
  - 3.1.7 Azioni recuperatorie e risarcitorie
- 3.2 **Il passivo fallimentare**
  - 3.2.1. I fornitori
  - 3.2.2. I lavoratori
  - 3.2.3. Banche e altri istituti di credito
  - 3.2.4. Debiti erariali e previdenziali
  - 3.2.5. l'IVA

### 4. CAUSE DEL DISSESTO: ANALISI DEI BILANCI

- 4.1 Immobilizzazioni materiali
- 4.2 Immobilizzazioni immateriali
- 4.3 Partecipazioni
- 4.4 Crediti
- 4.5 Magazzino
- 4.6 Patrimonio netto
- 4.7 Individuazione dell'inizio dello stato di dissesto

## **5. PERDITA del CAPITALE SOCIALE e AGGRAVAMENTO del DISSESTO**

### **6. OPERAZIONI SOSPETTE**

- 6.1 Operazioni straordinarie
- 6.2 Operazioni con parti correlate
- 6.3 Spese anomale
- 6.4 Altre operazioni sospette

### **7. ASPETTI AVENTI RILEVANZA CIVILE E PENALE**

- 7.1 Condotte degli organi sociali e eventuali aspetti aventi rilevanza penale
- 7.2 Sintesi del pregiudizio risarcibile e chances recuperatorie

## **CONCLUSIONI**

### **ALLEGATI**

- estratto sentenza di fallimento
- visura storica impresa fallita
- richieste di documentazione contabile rivolte al legale rappresentante o ai suoi professionisti
- verbale colloquio con rappresentante legale
- visura storica parti correlate
- copia atti straordinari
- copia ultimi cinque bilanci d'esercizio
- schede contabili e rilevazioni a libro giornale delle operazioni sospette
- situazione patrimoniale alla data del fallimento (possibilmente sottoscritta)
- inventario
- stato passivo istanze tempestive

Fallimento n. .... della ..... con sede legale in ....., via  
.....n....., C.F. ....

\*\*\*

**VERBALE DEL COLLOQUIO CON L'AMMINISTRATORE/IL FALLITO  
DEL .....**

Oggi ..... alle ore ..... in ..... sono presenti:

- il Curatore Fallimentare.....;
- il Sig....., legale rappresentante di ..... in  
presenza (o in video collegamento sulla piattaforma Zoom);
- ....

Il Sig. .... esibisce/invia copia del proprio documento d'identità (estremi doc di  
identità.....) e, nel caso di collegamento in video, dichiara  
di non poter partecipare in presenza alla riunione per le seguenti  
ragioni.....

Il Curatore dà atto che il Sig. .... consegna in questa sede la seguente  
documentazione contabile (elenco analitico documentazione consegnata):

.....

Il Curatore fa presente che, rispetto alla richiesta inviata in data ..... (all.1),  
mancano i seguenti documenti (elenco documentazione contabile, libri sociali e  
registri contabili mancanti).

.....

A tale riguardo il Sig ..... dichiara quanto segue:

.....

Il Curatore assegna il termine di giorni ..... per la consegna della documentazione  
restante.

Il Curatore ricorda al sig. xxx i seguenti obblighi posti a suo carico conseguenti alla dichiarazione di fallimento. In particolare egli dovrà:

- consegnare al Curatore la corrispondenza diretta alla società / all'impresa;
- comunicare al Curatore il cambio di residenza o domicilio;
- presentarsi agli organi della procedura quando richiesto;
- fornire ogni informazione utile alla gestione della procedura.

Il Curatore rivolge quindi al Sig. .... le domande che seguono e lo invita a rispondere in modo veritiero ed esaustivo.

**1. Quale attività svolgeva l'impresa e fino a quale data ha operato?**

.....

**2. Si chiede di rappresentare brevemente la storia dell'impresa.**

.....

**3. L'impresa faceva parte di un gruppo (anche di fatto) e / o aveva rapporti con società/impresе facenti riferimento agli stessi soci/agli amministratori/ai familiari dell'imprenditore?**

.....

**4. Nel corso degli ultimi 5 anni sono state realizzate operazioni straordinarie (trasferimenti di rami di azienda a titolo di affitto o cessione, trasferimenti quote) che hanno coinvolto l'impresa?**

.....

**5. Quali sono le cause della crisi e dell'insolvenza?**

.....

**6. Da chi è stata amministrata l'impresa fino alla dichiarazione di fallimento? Qual è la misura del compenso dell'amministratore? Oltre che dall'Amministratore di diritto l'impresa veniva amministrata anche da altri soggetti?**

.....

**7. Si effettua quindi una disamina della situazione contabile alla data di fallimento**

.....

**8. Vi sono saldi attivi di cassa/banca e/o eventuali titoli (cambiali, assegni) anche di terzi o presso terzi?**

.....

**9. (in caso di disponibilità liquide e/o di titoli) Richiesta di consegna cassa e titoli**

.....

**10. La società possiede beni mobili e/o beni immobili? Se sì, dove si trovano?**

**Vi sono beni di proprietà di terzi presso l'impresa?**

.....



**11. Con riferimento ai beni mobili registrati si invita alla consegna delle chiavi, del certificato di proprietà e della carta di circolazione e si fa presente il divieto di utilizzo dei mezzi**

.....

**12. Si chiede una breve analisi dei crediti commerciali e una valutazione di realizzabilità, anche con riferimento ad attività stragiudiziale e ad azioni legali già poste in essere**

.....

**13. Il fallito/la società fallita detiene partecipazioni in altre società?**

.....

**14. Si chiedono chiarimenti con riferimento alle seguenti poste creditorie generiche (fatture da emettere, crediti diversi, depositi cauzionali, ecc.)**

.....

**15. Vi erano garanzie di terzi a favore della società (ad es. fideiussioni etc)? Sono stati effettuati eventuali pagamenti?**

.....

**16. Qual è il passivo ad oggi (debiti vs. fornitori, banche, dipendenti, Erario, Enti)?**

**I debiti sono:**

.....

**17. Si chiede il dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti e il loro saldo attuale.**

.....

**18. Nei due anni antecedenti il fallimento sono stati effettuati pagamenti anticipati di debiti scadenti dopo il fallimento?**

.....

**19. Negli anni antecedenti il fallimento sono stati compiuti atti a titolo gratuito (cessioni di crediti senza corrispettivo, rinunce, remissioni di debito, donazioni, etc.)?**

.....

**20. Ha da segnalare il compimento di specifiche operazioni quali prestiti, pagamenti di acconti, acconti per prestazioni non eseguite, finanziamenti, altre operazioni che hanno aggravato il dissesto?**

.....

**21. Quanti dipendenti erano in forza alla data della dichiarazione di fallimento?**

.....

**22. Vi sono contratti pendenti (verificare in particolare gli eventuali contratti di locazione pendenti)?**

.....

**23. Vi sono cause pendenti attive Chi sono i legali di riferimento?**

.....

**24. Vi sono cause pendenti passive? Chi sono i legali di riferimento?**

.....

**25. Si chiede di precisare chi fossero i professionisti della società (consulente contabile/fiscale e consulente del lavoro) e il loro recapito. In quale luogo erano conservate le scritture contabili della società?**

.....

**26. Vi sono altri fatti di rilievo da segnalare?**

.....

Il colloquio ha termine alle ore .....

Il Curatore

(Dott. ....)

Il fallito o il legale rappresentante

(Sig. ....)



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO**

**\*\*\*\*\***

**LINEE GUIDA PER TRATTARE GLI  
ASPETTI PENALI DELLA RELAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE FALLIMENTARE**

## INTRODUZIONE

La relazione ex art. 33 L.F., che per la legge deve essere redatta dal curatore fallimentare, è indirizzata al Tribunale, ma è anche un atto di notevole interesse per il P.M., perché costituisce spesso la “*notitia criminis*” da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali di cui agli artt. 216 L.F. e segg. **E’ quindi essenziale che contenga una certa quantità e specie di dati e che segnali, con concisa precisione, i fatti che possono integrare le fattispecie incriminatrici.** E’ comunque importante che indichi quelle circostanze fattuali idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria.

E’ stata all’uopo composta una **COMMISSIONE** che, sotto l’egida del Tribunale Fallimentare di Milano, ha visto la partecipazione dei magistrati del Dipartimento Crisi d’impresa della Procura e di alcuni esponenti del mondo delle professioni, specialmente impegnati nelle procedure fallimentari.

La Commissione ha predisposto **le presenti linee guida, rivolte al curatore fallimentare** (“*mutatis mutandis*”, anche a figure analoghe, come il commissario di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il commissario governativo delle grandi imprese in crisi e il commissario giudiziale nominato a seguito di approvazione di concordato preventivo) e che verranno **periodicamente aggiornate**, anche sulla base delle concrete esperienze e dunque delle segnalazioni che perverranno alla Commissione dai magistrati del Tribunale e della Procura, ma soprattutto dai curatori fallimentari e in genere dal mondo delle professioni.

Si è volutamente ommesso di indicare un termine entro il quale si dovrebbero fornire le informazioni di cui sotto, nella convinzione che le procedure concorsuali siano talmente eterogenee da sconsigliare “ingessature” in rigide scansioni temporali. Va da sé che la comunicazione al PM di dati e informazioni necessarie per l’avvio delle indagini penali riveste carattere di **urgenza** e che, non appena sarà in grado di fornirli con i necessari requisiti di completezza, il curatore non dovrà indugiare per nessuna ragione. L’obiettivo è in ogni caso quello di indicare alle predette figure istituzionali ciò che comunque per la Procura della Repubblica deve essere presente nella relazione art. 33 L.F., nella comune convinzione che ciò **agevolerà le indagini penali** e anche il **giusto riconoscimento delle pretese risarcitorie** della procedura e, per essa, del ceto creditorio.

In ogni caso la relazione dovrà esordire con un cappello introduttivo, un vero e proprio **ABSTRACT di dieci/quindici righe** contenente: tipo di impresa, approssimative dimensioni del passivo, previsioni di massimo di realizzo, ricorrenza (o meno) di fatti di penale rilevanza (che si andranno poi a dettagliare) al fine di dare una visione immediata e di sintesi della tipologia di dissesto

La **numerazione e la titolazione dei paragrafi che seguono dovrà essere utilizzata come schema standard** della relazione, al fine di facilitare la lettura ai destinatari: il Giudice Delegato, il P.M. e poi il Giudice delle indagini Preliminari e il Tribunale giudicante e, ovviamente, la stessa difesa dell’imputato di bancarotta. Si raccomanda l’utilizzo dello schema anche laddove non fosse applicabile al caso di specie indicando succintamente le ragioni della non applicabilità.

## **1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE**

In questa sezione si riporteranno i dati preliminari e quelli identificativi che il curatore deve riferire al Giudice Delegato e al P.M. al fine di renderlo edotto delle principali caratteristiche dell'impresa fallita.

### **1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche sociali**

Vanno innanzi tutto forniti i dati relativi alla costituzione dell'impresa, alle modifiche dell'atto costitutivo, alle variazioni del capitale, ai mutamenti della compagine societaria. Verranno anche riportate indicazioni preliminari sulle cariche sociali (cfr. più in dettaglio alla sezione 7): nomi, generalità e indirizzi (conosciuti) degli amministratori, indicando le scansioni temporali delle rispettive cariche, dei sindaci (se presenti) e della società di revisione (se a suo tempo incaricata).

Sarà inoltre opportuno:

- riportare dati precisi in ordine agli indirizzi del debitore (là ove cercato, sia prima che dopo la sentenza di fallimento)
- appurare presso il registro delle imprese se gli esponenti abbiano partecipazioni o rivestano cariche in altre società, specie se a loro volta fallite (in questo caso sarà opportuno uno scambio di informazioni con i relativi curatori)
- verificare che gli esponenti ufficiali non siano delle c.d. "teste di legno"; cosa che potrebbe palesarsi allorché il loro nome ricorra in un numero spropositato e irrealistico di aziende

### **1.2. Attività svolta e sedi, legali e operative**

E' importante che venga riportato l'oggetto sociale come lo si ricava dall'atto costitutivo o dai successivi eventuali mutamenti, ma più ancora **l'attività che in concreto è stata svolta dall'imprenditore**, distinguendo per esempio, se era una immobiliare di mero possesso o se invece realizzava costruzioni; il genere di beni o servizi che offriva, specificando se li produceva o li intermediava; se svolgeva attività finanziaria, nel qual caso, con quali prodotti era presente sul mercato; se lavorava con l'estero e più in genere su mercati internazionali o aveva una clientela per lo più locale; etc..

Quanto alla sede, oltre al dato formale della sede legale, occorre riferire dove l'impresa avesse gli insediamenti produttivi; dove fossero gli uffici preposti alla contabilità o, se tenuta da professionista esterno, alla prima nota; se avesse sedi di rappresentanza; se avesse filiali in altre città o all'estero; se i locali erano gli stessi dove aveva sede legale e/o svolgeva attività imprenditoriale anche altro ente (e in questo caso, riferire degli eventuali legami).

### **1.3. Periodo di operatività dell'azienda**

E' importante conoscere **da quanto tempo e per quanto tempo l'impresa ha veramente svolto attività economica** e se, all'atto del fallimento, era ancora operativa. In caso contrario, sarà necessario sapere da quanto tempo era "ferma" e, qualora all'epoca del fallimento fosse in

liquidazione, se sono state svolte operazioni estranee a una normale attività di liquidazione o comunque, da considerarsi anomale. Sono dati ricavabili sia da bilanci e contabilità (se depositati/presentata), sia dalle insinuazioni al passivo dei creditori, sia dalla “voce” di dipendenti, soci, controparti o gli stessi esponenti. Decisivo sarà in ogni caso sapere se sono state poste in essere operazioni impegnative sul piano economico/finanziario in epoca in cui l’impresa era/appariva inoperosa.

#### **1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o l’eventuale appartenenza ad un gruppo**

Va subito chiarito se l’impresa operava individualmente, ovvero se era inserita in un gruppo. Nel qual caso, occorre specificare **la sua posizione riguardo ai rapporti di cointeressenza e di partecipazione e all’operatività in concreto svolta**; riferendo per esempio se all’interno del gruppo le era attribuita una funzione particolare o le era riservato un campo specifico di attività. In ogni caso occorrerà riferire se altre società del gruppo sono fallite (a Milano o altrove). Analoghe informazioni saranno riferite anche in presenza di un gruppo di mero fatto, quando cioè non vi erano (o erano nominalmente del tutto trascurabili) veri e propri rapporti di partecipazione, ma tutte le imprese facevano capo a un unico centro di interessi.

L’inquadramento della società fallita all’interno del gruppo o centro di interessi (come più in dettaglio si esporrà nella sezione 6) sarà strumentale all’analisi:

- ✓ **dei rapporti commerciali con le parti correlate**, al fine di verificare l’effettività delle prestazioni rese o delle cessioni di beni e la congruità dei corrispettivi pattuiti
- ✓ **dei rapporti finanziari tra le parti correlate**, come la modalità di regolazione dei debiti-crediti scaturenti dalle transazioni commerciali; l’esistenza di finanziamenti; l’evoluzione del rapporto debito/credito e il confronto con le transazioni finanziarie; l’esistenza di compensazioni
- ✓ **delle operazioni straordinarie**: scissioni, fusioni, conferimenti e/o compravendite di rami d’azienda, di immobili, di marchi e brevetti, di partecipazioni, e/o di altri *asset* strategici.

#### **1.5. L’individuazione dell’inizio del dissesto: il periodo “in bonis” ed il periodo “di crisi”**

Una volta ricostruita a grandi linee la vita societaria è importante individuare il periodo in cui la società è **entrata in stato di crisi**; aspetto che quasi mai è rilevabile dalla lettura dei bilanci. Infatti, quando gli amministratori rendono manifesto lo stato di crisi della società esponendolo in un documento pubblico, significa che le difficoltà economico-finanziarie hanno raggiunto dei livelli irreversibili, ostativi alla continuità aziendale. L’inizio dello stato di difficoltà finanziaria, quindi, potrebbe essere collocato anche alcuni anni prima ed essere stato celato mediante l’attuazione di manovre di bilancio, operazioni straordinarie o vari artifici contabili.

Le difficoltà finanziarie di una impresa sono rilevate da diversi segnali, quali i ritardi nei pagamenti degli stipendi e delle imposte e la presenza di insoluti nel pagamento di rate di rimborso di finanziamenti, nonché da informazioni esterne quali gli accertamenti dell’Agenzia Entrate.

Quindi, inquadrato il periodo in cui l’impresa ha iniziato a manifestare difficoltà finanziarie, si può procedere a suddividere la vita aziendale in due periodi, **ante e post crisi**, poiché l’inizio della crisi rappresenta uno spartiacque tra due cicli di vita aziendale e tale suddivisione è utile per comprendere le reali motivazioni che sottendono alle scelte degli amministratori. Infatti, in un periodo in cui l’impresa opera in pieno equilibrio economico-finanziario ci si deve aspettare che le

operazioni straordinarie siano state generate da esigenze strategiche. Di contro, in un periodo di crisi le esigenze aziendali mutano radicalmente, le problematiche finanziarie investono tutti i settori, e gli amministratori si preoccupano maggiormente di tenere in vita l'azienda e proseguire l'attività. In tale secondo periodo, quindi, le operazioni realizzate sono dettate, in prevalenza, da due diverse esigenze, entrambe rilevanti in ambito penale fallimentare:

- l'una, che riguarda soprattutto il periodo iniziale della crisi, è l'**esigenza di celare il dissesto** non rendendolo manifesto all'esterno; quindi operazioni che hanno lo scopo di migliorare i dati di bilancio, coprire una perdita, evitare che il patrimonio netto si azzeri
- l'altra, generalmente più prossima al fallimento, ossia in un periodo in cui le dimensioni della crisi hanno raggiunto un livello di gravità da non renderla più reversibile, è l'**esigenza di sottrarre gli *asset* aziendali dall'attivo fallimentare**



## **2. LO STATO DELLA CONTABILITÀ E DEI LIBRI SOCIALI**

In questa sezione sono riportati gli aspetti contabili che andranno riferiti al GD e al PM. Si raccomanda di non limitarsi a un asettico elenco dei documenti contabili e dei libri sociali presenti, di quelli assenti o di quelli riportanti dati scorretti o falsi o non verificabili; perché occorre fornire **elementi concreti per valutare l'esistenza o meno di indizi di bancarotta documentale (fraudolenta o colposa).**

Si intendono per elementi concreti quelli di seguito esposti.

### **2.1. In caso di contabilità mancante**

Qualora la documentazione aziendale non sia stata reperita, occorre **referire dettagliatamente l'attività svolta nel tentativo di rintracciarla**, le ricerche che sono state esperite e le risposte che sono state fornite dall'imprenditore, dai suoi dipendenti o dai suoi professionisti. Qualora risulti che libri, registri e schede sono custodite altrove (dal professionista, dagli ex sindaci, dal proprietario dei locali, dalla Guardia di Finanza, etc.), si riferiranno le attività svolte in merito, indicando se si ritiene necessario un pertinente e mirato intervento del P.M. Qualora la contabilità manchi perché non si è trovato nessuno in grado di rispondere alla domanda dove sia e in genere in caso di irreperibilità dell'imprenditore, si riferiranno le ricerche che sono state attivate, con tutti i dati raccolti su residenza, domicilio o dimora (anche estere); dati relativi anche a colui che comunque potrebbe essere in grado di riferire circostanze utili al rintraccio dell'imprenditore e/o della documentazione.

### **2.2. In caso di contabilità consegnata in parte**

E' necessario **un elenco dettagliato degli elementi che fanno difetto**. Non può infatti sfuggire che l'importanza del "pezzo mancante" varia a seconda del genere di attività svolta dalla fallita; perché, ad esempio, l'assenza del libro cespiti ammortizzabili, per una società commerciale che lavora in locali in affitto, con pochi apparecchi d'ufficio, non è certo decisiva per contestare la bancarotta documentale; a differenza del caso di un'impresa di costruzioni. La stessa mancanza del libro soci può rivestire un significato grave quando si sospetta che non tutto il capitale sottoscritto sia stato versato; meno in altre situazioni. In ogni caso, va specificato se è stato trovato il libro giornale e le schede contabili (e i registri fiscali qualora l'impresa godesse del regime di contabilità semplificata); se v'è continuità nel tempo o vi sono "buchi" temporali; se il piano dei conti è sufficientemente dettagliato (adeguato alla società fallita e al genere di impresa) per ricavare sufficienti informazioni sul movimento degli affari; se v'è positivo riscontro con i movimenti finanziari descritti nella documentazione bancaria.

### **2.3. In caso di contabilità solo apparentemente attendibile e completa**

Sarà utile **elencaire tutte le anomalie riscontrate** nell'esame contabile, concentrandosi su quelle "sostanziali"; quelle cioè che, a prescindere se rispettino o meno la normativa specifica e i principi contabili, inducono il sospetto di una tenuta fraudolenta della contabilità. In altri termini, occorre chiarire dove e in che cosa la contabilità è ritenuta inattendibile o alterata; e anche a che scopo ciò sarebbe stato fatto. Il tutto naturalmente in chiave di verosimiglianza, senza dover certamente

raccogliere dati di assoluta sicurezza. In una materia di tale vastità qualsiasi casistica dettagliata sarebbe gioco forza incompleta.

Certamente però rivestono **particolare interesse** per le funzioni del P.M.:

- l'eccessiva consistenza e le movimentazioni inverosimili della cassa
- l'utilizzo della cassa come contropartita per l'incasso di crediti, la vendita di cespiti, i prelievi dal c/c o tramite assegni o bonifici, etc...
- l'omessa contabilizzazione di conti bancari (ovviamente se erano attivi)
- l'omessa svalutazione di crediti pacificamente non più incassabili
- la presenza della posta "fatture da emettere" in diversi esercizi con valori fissi o in progressivo aumento.
- l'omessa contabilizzazione di crediti incassati
- l'immotivata svalutazione di crediti (con il conseguente giro a perdita), specie qualora se ne avvantaggino parti correlate o clienti "amici"
- l'immotivata svalutazione di immobilizzazioni immateriali, specie qualora tali *asset* risultino trasferiti di fatto a terzi o a parti correlate
- la progressiva capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni in corso, senza procedere nei vari esercizi alla corrispondente quota di ammortamento
- l'incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto di rivalutazioni non consentite, ovvero a seguito di imputazione di disavanzo di fusione ovvero a seguito di conferimento
- l'inconciliabilità (per dimensioni rilevanti) tra scritture di apertura e chiusura dei conti nei vari esercizi; specie del magazzino
- l'assenza di una parte delle merci rispetto alle risultanze contabili o alla contabilità di magazzino (se prevista dalla normativa);
- l'eccessiva capitalizzazione di costi per le società immobiliari, i cui beni in costruzione costituiscono rimanenze;
- l'eccessiva valutazione dei lavori in corso (in base ai s.a.l.) per le società con commesse ultra annuali
- le uscite finanziarie con giustificazioni inverosimili o sospette o comunque del tutto estranee all'attività dell'impresa
- i rimborsi a soci, per i quali non vi sia immediato riscontro di un precedente finanziamento
- gli storni di fatture attive privi di giustificazione o ragionevolezza

#### **2.4. In caso di attività aziendale durante il periodo di "black out" contabile**

Vanno accuratamente segnalati i casi in cui si accerti che l'impresa ha svolto attività aziendale (assunzione di obbligazioni, effettuazione di pagamenti, compra/vendite di beni, restituzione di prestiti, etc...) **in epoca "non coperta" da un'adeguata e coerente contabilizzazione**; cosa che in genere si ricava dalle insinuazioni al passivo, dall'esame della movimentazione bancaria, dalle dichiarazioni delle persone informate (dipendenti, fornitori, concorrenti, esponenti bancari, etc...), da sentenze intervenute con controparte la società fallita, etc... E questo - si badi bene - anche qualora si tratti di operatività che, per genere ed entità, va riconosciuta come del tutto regolare (perché il debito pagato era reale, gli acquisti/vendite sono avvenuti a prezzi adeguati, le garanzie rilasciate andavano effettivamente prestate). E' infatti la circostanza che tale operatività non possa essere ricondotta a un impianto contabile coerente l'elemento che desta allarme e contrassegna l'area di rischio penale, dove si colloca la bancarotta (fraudolenta) contabile.

### 3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO

#### 3.1. Indicazione sommaria dei dati

Occorre innanzitutto fornire quelle cifre che indichino immediatamente le **dimensioni (e di conseguenza la gravità) del dissesto**. Dunque, lo sbilancio tra attivo recuperato o recuperabile e passivo accertato o accertabile. E' evidente che non sempre si potrà essere precisi, poiché i dati possono variare a seconda delle circostanze. Per esempio, non è ancora terminata la fase di verifica dei crediti (che in certe vicende concorsuali può durare moltissimo e/o presentare notevoli difficoltà); si attendono insinuazioni tardive; il debito in prededuzione è in via di definizione; la realizzazione dell'attivo è lungi dall'essersi conclusa; vi sono variabili inevitabili, come la possibile comparsa di nuovi creditori (il Fisco per esempio); l'esito di giudizi in cui la società "in bonis" era coinvolta e che non sono stati interrotti; le incerte previsioni del "fatturato" in caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio; le oscillazioni del mercato che suggeriscono l'attesa nella realizzazione dei cespiti; le incertezze nel recupero dei crediti; l'imprevedibilità dell'esito di giudizi e azioni.

Tuttavia, se non si potranno fornire dati stabili, si potranno indicare stime attendibili; il che sarà sufficiente alla Procura della Repubblica per collocare il dissesto in **una scala di gravità** e calibrare così tempi e modi delle indagini.

#### 3.2. Le categorie di creditori

A parte l'ovvia distinzione tra creditori privilegiati e chirografari, in prededuzione o postergati, occorrerà distinguere a seconda delle possibili categorie in cui i crediti possono raggrupparsi. Ai fini dell'identificazione delle possibili fattispecie di reato (e di conseguenza su come indirizzare le indagini), è difatti importante considerare che, a prescindere se chirografari o privilegiati, assistiti o meno da garanzia, **non tutti i crediti, penalmente parlando, hanno lo stesso "peso"**. In assenza di contabilità, per esempio, sarà decisivo sapere se i fornitori vantano crediti per beni o per servizi. Infatti solo nel primo caso si potrà ipotizzare che i beni non siano stati rivenduti o immessi nel ciclo della produzione e che quindi sia stata commessa una bancarotta per distrazione. Il debito verso banche avrà una certa valenza "penale" se sorto a seguito di messa a disposizione di somme (scoperto di conto o sconto di carta commerciale); avrà altro significato se relativo a garanzie prestate per debiti di terzi. I debiti verso l'Erario e l'INPS sono poi, ai fini dell'indagine penale, assai eterogenei (cfr. punto 3.2.4).

##### 3.2.1. *I fornitori*

Oltre alla necessaria distinzione beni/servizi, sarà utile specificare se si trattava dell'acquisto di beni strumentali alla vita dell'impresa o se facevano parte della movimentazione di magazzino. In ogni caso è importante capire se si trattava di beni o servizi essenziali o funzionali per l'attività aziendale, o di dubbia utilità, quando non addirittura voluttuari; in ogni caso, (prendendo a prestito le categorie della normativa IVA), se inerenti o meno. Settore a parte è quello dei beni di terzi: debiti sorti per contratti di leasing o noleggio, per i quali è ovviamente indispensabile comunicare se il bene è stato o meno ritrovato. In ogni caso l'indicazione il più possibile dettagliata di che genere di bene di terzi si trattava è importante, perché diversa è la valenza "penale" di un veicolo o di un importante macchinario non ritrovato, da quella di un arredamento d'ufficio che magari è stato

“rottamato” per degrado o obsolescenza (inutile rammentare che eventuali responsabilità contrattuali non rivestono alcun interesse per il P.M.).

### **3.2.2. I lavoratori**

Il P.M. sarà certamente interessato a sapere se stipendi e salari dei lavoratori non sono stati più corrisposti. Intanto conoscere quando l'azienda non è stata più nemmeno in grado di pagare le maestranze, sia operarie, che di concetto, servirà a tracciare una indiscutibile linea di confine tra stato di difficoltà e stato di insolvenza. In secondo luogo un lavoratore restato senza paga è un'ottima fonte di informazioni in merito - al di là di quello che dicono le carte - a cosa accadeva in azienda, su chi prendeva veramente le decisioni, se esisteva una contabilità parallela, se ci sono depositi, magazzini o crediti non scoperti, etc...

Nella categoria debiti verso lavoratori sarà poi importante evidenziare il TFR, anche se il credito azionato è dell'INPS in surroga. Il trattamento di fine rapporto, infatti, significa per l'imprenditore l'obbligo di accantonare somme di denaro, che (al pari dell'IVA) non sono sue, ma di altri. Non si nasconde che il più delle volte, nella vita delle imprese, regna sovrana la confusione tra attività proprie e altrui e che finanziariamente tutto confluisce nello stesso “calderone”. Ciò non toglie che l'omesso rinvenimento da parte del curatore della liquidazione dei suoi lavoratori può costituire sintomo di distrazione ai sensi dell'art. 216 L. Fall. (sempre che l'imprenditore non sia in grado, contabilità alla mano, di dimostrare l'effettivo utilizzo nell'interesse dell'impresa di tali somme).

### **3.2.3. Banche e altri istituti di credito**

Occorrerà distinguere i rapporti finanziari passivi tra:

- ✓ mutui assistiti da ipoteca
- ✓ finanziamenti a medio/lungo termine
- ✓ anticipi su c/c o scoperti di c/c
- ✓ sconti di fatture e altra “carta commerciale”
- ✓ garanzie personali o reali per debiti di terzi
- ✓ ogni altro genere di rapporti che dovrà essere sommariamente descritto

Non sfuggirà infatti che il più delle volte il debito verso banche sorge perché esse hanno messo a disposizione dell'imprenditore del denaro e occorre che la contabilità chiarisca quale utilizzo ne è stato fatto. Oscurità e carenze in questo settore non sono ammesse e, se esse non significano in tutti i casi la distrazione di tali somme, possono però contribuire al giudizio di radicale inattendibilità della contabilità. Quanto ai debiti “da garanzia”, sarà importante conoscerne entità, epoca in cui sono sorte e più che altro il soggetto nei cui interessi furono concesse. L'assenza di una forte motivazione aziendale nella concessione di ipoteca o fidejussione a terzi può infatti significare **dissipazione** (condotta alternativa e di pari rilevanza della distrazione).

### **3.2.4. Debiti erariali e previdenziali**

E' inutile sottolineare come non pagare tasse, tributi e contributi costituisca una grave violazione di legge, che espone l'impresa a ulteriori oneri per interessi e sanzioni. Ma non solo: in presenza di un “debito pubblico” dell'impresa di rilevanti dimensioni e/o di notevole incidenza nel complesso dello stato passivo, è configurabile il reato di **bancarotta impropria**, di cui all'art. 223 /2° co.n.2 L. Fall. Dal che l'importanza di fornire al P.M. dati chiari e certi in relazione a questo genere di debiti concorsuali.

Come è noto le esposizioni erariali e contributive sono caratterizzate dalla scansione annuale, poiché i crediti insinuati al passivo sono raggruppati dallo stesso creditore “pubblico” per anno.

Questo non accade in vero quando l'insinuazione si basa su cartelle esattoriali, ma il dato è comunque facilmente ricavabile dal cassetto fiscale. Anche in questa categoria è però essenziale **raggruppare i rapporti per sub categorie:**

- ✓ l'IVA, distinguendo il capitale dalle sanzioni e dagli interessi
- ✓ le ritenute, distinguendo se operate per conto di lavoratori autonomi o dipendenti
- ✓ le imposte dirette a carico dell'impresa (IRES, IRAP) o altri tributi (ICI, TARI, TOSAP, varie imposte locali, etc...) o altri carichi fiscali (multe, sanzioni, etc...)
- ✓ la previdenza, distinguendo se per contributi o TFR in surroga

**L'IVA in particolare** merita un discorso a parte. Come è noto, questa imposta grava sul consumatore/utilizzatore finale del bene o servizio ed è neutra per il produttore o per chi scambia/intermedia il bene o servizio. Nondimeno tutti i soggetti della filiera produttiva e commerciale sono tenuti a pregnanti obblighi di fare e dichiarare, poiché fungono da esattori temporanei per conto dell'Erario: incassano l'imposta versata dal cliente e, previa compensazione con quella pagata al fornitore, riversano la differenza al Fisco (ovvero, dichiarano un credito IVA e ne chiedono il rimborso). L'omesso "riversamento", in determinati condizioni, comporta la violazione della norma penale dettata dall'art. 10ter D.L.vo 74/2000. In ogni caso versare l'IVA costituisce un obbligo importante per il contribuente e infatti, specie nell'attuale "epoca economica", rappresenta una voce preponderante (a volte la più consistente) degli stati passivi delle procedure concorsuali. Sarà quindi necessario innanzi tutto determinare quanta parte del credito insinuato dall'Erario fa riferimento al "capitale", vale a dire la somma che si sarebbe dovuta versare e non lo si è fatto; e quanta parte fa riferimento alle sanzioni e agli interessi, perché queste ultime voci hanno certo avuto l'effetto di aggravare il dissesto.

Già da quanto detto, si comprenderà con quanta attenzione il curatore fallimentare debba trattare questa voce del passivo.

Ma v'è di più.

**L'IVA non è denaro dell'imprenditore, ma del Fisco;** denaro che l'imprenditore ha incassato con l'incarico di riversarlo all'Agenzia delle Entrate. Omettendo di farlo, se ne è appropriato, al pari che se l'impresa fosse, per esempio, un agente incaricato di incassare i soldi dei clienti del mandante. Non inganni la fungibilità, caratteristica tipica del denaro. Sarà pure normale che l'impresa versi tutto, prezzo e imposta, nello stesso conto corrente, ma il prezzo incassato dal cliente va annotato in un conto contabile diverso da quello destinato all'IVA. **Fungibilità finanziaria, dunque, ma non contabile.**

Ora, non ci si nasconde che l'IVA non versata può essere stata impiegata per pagare i fornitori o per ridurre l'indebitamento verso il sistema bancario o per effettuare degli investimenti. In tali casi resterebbe il reato fiscale, non quello concorsuale. Ma di tutto ciò (anche dell'eventuale impiego per pagare dei creditori altrettanto privilegiati, quali i dipendenti) **deve trovarsi riscontro nella contabilità;** in una contabilità completa, corretta e intellegibile.

In conclusione, le informazioni che il curatore dovrà dare al P.M. sono le seguenti: quanta parte del debito IVA insinuato fa riferimento a somme che si sarebbero dovute versare e non lo si è fatto; e se, in base alla contabilità, è possibile stabilire che uso, aziendale o meno, è stato fatto di tali denari. Sarà poi al P.M. valutare la sussistenza o meno del reato in base al consueto canone dell'onere probatorio: è l'imprenditore, tramite la sua contabilità (che era obbligato a tenere), colui che deve dare prova dell'impiego "aziendale" dell'IVA non versata quando l'impresa era "in bonis". Se non vi riesce, dovrà guardarsi dall'accusa di bancarotta per distrazione.

### **3.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio**

Si tratta di un'informazione di carattere generale, di cui il P.M. potrebbe servirsi per comprendere il grado di coinvolgimento dei singoli amministratori, specie in presenza di mutamenti nella compagine amministrativa; o per conoscere grado, misura e tempi dell'impegno dei soci; o infine per individuare eventuali pagamenti preferenziali. Si pensi al caso dei debiti verso banche, che un tempo erano magari consistenti e che si sono progressivamente azzerati. Ovvero ai finanziamenti soci che, ai sensi dell'art. 2467 c.c., vanno postergati. In questi casi, ove la condotta si collochi in un periodo in cui la società era scivolata nello stato di insolvenza, si tratterebbe di bancarotta preferenziale.

## 4. L'ANALISI DEI BILANCI

L'esame comparata dei bilanci rappresenta il punto di partenza per l'accertamento dei fatti che potrebbero assumere rilevanza nel versante penale e va orientato a un duplice obiettivo:

- a) cogliere i segnali che denunciano l'**inattendibilità della rappresentazione di bilancio** (e che impongono le conseguenti rettifiche); cosa che consentirà di individuare il momento temporale in cui si è verificata una perdita incidente sul capitale sociale (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), tale da rendere obbligatoria l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 2484 e 2485 c.c.
- b) individuare gli **andamenti anomali di talune specifiche poste** che, in certi casi, esprimono altrettante sottostanti anomalie gestionali, rispetto alle quali (muovendo dai bilanci e dalle scritture contabili) si potranno scoprire eventuali comportamenti illeciti specifici (condotte distrattive, preferenziali, ecc.) commessi nell'epoca precedente alla manifestazione della crisi.

Ove possibile, sarà opportuno procedere ad analizzare i bilanci degli ultimi 5 esercizi, esponendo i risultati in uno schema consequenziale, grazie al quale si evidenzino gli scostamenti dalla normalità riguardo ad una serie di voci (più oltre esemplificate). Le anomalie vanno valutate a seconda che, a giudizio del curatore, esse fossero volte a mascherare la perdita del capitale sociale, ovvero a occultare distrazioni e dissipazioni. In particolare sono importanti le oscillazioni di valore (in positivo o negativo) prive di ragione. E ovviamente vanno segnalate se di entità rilevante.

Dato atto di quanto sopra, la metodologia di accertamento dei fatti che potranno rilevare ai fini della applicazione delle norme citate, può essere schematizzata nelle analisi che si articolano in due passaggi.

### Primo passaggio

Riclassificare i bilanci d'esercizio in forma scalare per consentire sia l'immediata percezione della composizione, della struttura e dell'evoluzione delle poste patrimoniali, con particolare riguardo alla stratificazione del passivo (chirografario/privilegiato); sia della ripartizione del risultato economico d'esercizio nei diversi margini reddituali intermedi. E' necessario che gli stati patrimoniali ed i conti economici esponano oltre che i valori assoluti, anche le corrispondenti grandezze percentuali, idonee a consentire una disamina più efficace della situazione aziendale e della sua evoluzione nel tempo.

### Secondo passaggio

Approfondire l'analisi sulla attendibilità della rappresentazione di bilancio delle principali poste di bilancio di seguito elencate.

#### 4.1. Immobilizzazioni materiali

Immobili o macchinari il cui valore a bilancio varia nel corso del tempo senza una spiegazione; senza in altri termini che si possa invocare l'obsolescenza del macchinario, la perdita di valore sul mercato, il mutamento del regime urbanistico, etc...;

#### **4.2. Immobilizzazioni immateriali**

Marchi, brevetti, “know how”, il cui valore di bilancio anche in tal caso muta in modo significativo senza apparente ragione o spiegazione; senza quindi che il mercato dei beni marchiati o brevettati abbia subito una rilevante e durevole flessione

#### **4.3. Partecipazioni**

Partecipazioni (ovviamente non quotate), il cui valore a bilancio subisce oscillazioni che non trovano giustificazione nei risultati di esercizio delle partecipate o nella variazione del loro capitale sociale, tenendo conto ovviamente della percentuale di partecipazione e del significato che essa aveva per l'azienda fallenda.

#### **4.4. Crediti**

Ovviamente il valore complessivo dei crediti varia a seconda se vengono incassati, se la loro esigibilità si fa problematica (si può fare ricorso alle categorie del mondo bancario tra crediti incagliati o sofferenti), se al contrario si arricchiscono con garanzie, se invece vanno in tutto o in parte a perdita. Anomalie si potranno rilevare se le variazioni non trovano giustificazione in vicende intrinseche del rapporto o in eventi esterni (fallimento del debitore).

#### **4.5. Magazzino**

La variazione del valore del magazzino, se non è dovuta al normale flusso delle vendite/acquisti, può derivare da eventi esterni (distruzione o deterioramento) o da flessione nell'appetibilità commerciale (merce diventata obsoleta o fuori moda). Le norme fiscali sul punto dettano procedure precise, la cui ingiustificata violazione già di per sé costituisce un indice di anomalia.

#### **4.6. Patrimonio netto**

Occorre esaminare l'evoluzione della posta al fine di individuare operazioni straordinarie, operazioni sul capitale, rivalutazioni, etc.

#### **4.7. Confronto tra volume di affari e risultati di bilancio**

Un enorme incremento del volume d'affari diviene sospetto se viaggia di pari passo con la flessione del risultato di bilancio, specie se in presenza di una struttura aziendale (all'epoca) solida e ben organizzata, di una compagine imprenditoriale apparentemente capace e attiva e di un genere di prodotti o servizi a suo tempo apprezzati sul mercato. Non ci si nasconde che l'intenzionale incremento del fatturato non deve per forza produrre un utile di esercizio; anzi, può rappresentare proprio la ragionevole reazione dell'imprenditore di fronte ai primi segnali di crisi; segnali che magari solo lui percepisce. E che tutto quindi rientra nella normalità; “ergo” nella liceità. Ma se



questa non è più la fotografia di un anno, ma il film di un quinquennio, allora le cose cambiano e occorre approfondire una situazione di fatto che potrebbe mascherare condotte illecite ex artt. 216 e segg. L. Fall.

## **5. PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO**

Come è noto, l'accertamento del momento in cui, a seguito di perdite, si sono verificati i **presupposti di cui agli artt. 2447 e 2482 *ter* cod. civ.** rileva in sede di responsabilità civile avuto particolare riguardo all'accertamento degli eventuali effetti pregiudizievoli causati dalla prosecuzione dell'attività. Le modalità di determinazione di tali effetti pregiudizievoli sono controversi in dottrina e giurisprudenza, tra chi sostiene l'utilizzazione del criterio della differenza tra i "netti patrimoniali" come misura di sintesi del danno provocato dalla prosecuzione dell'attività, e chi contrappone la necessità di procedere alla ripartizione del danno, suddividendolo in modo "analitico" nelle singole operazioni che lo compongono.

Non è ovviamente questa la sede per approfondire la questione, anche se essa rileva pur sempre in campo penale allorché si tratti di contestare la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217 n.4 L. Fall.), ovvero la bancarotta impropria per falso in bilancio (art. 223/2° co. n.1 L. Fall., in rel. art. 2621 c.c.). In particolare, nel secondo caso assume rilevanza il legame eziologico tra il falso (ad esempio diretto ad occultare una perdita del capitale sociale che avrebbe imposto lo scioglimento della società) e il dissesto; legame che potrebbe sussistere anche quando il falso ha mascherato una situazione di crisi, la quale, in assenza di un tempestivo intervento, è irreversibilmente degenerata, "dilatando" le dimensioni del dissesto medesimo.

Ciò premesso, occorrerà accertare, con giudizio di elevata probabilità logica, l'esistenza di un rapporto di causalità tra falso e dissesto e, dal punto di vista operativo, apportare ai bilanci societari dei vari esercizi in esame le rettifiche connesse alle varie poste - tenuto conto in particolare di quelle elencate nel precedente capitolo - ricalcolando i patrimoni netti ed i corrispondenti risultati d'esercizio.

## 6. OPERAZIONI SOSPETTE

Secondo il vocabolario della lingua italiana, una cosa è sospetta quando desta diffidenza e offre motivo di dubitare; aggiungerei, dubitare che significhi quello che appare, ovvero che abbia i presupposti o lo scopo o gli effetti che dichiara. Ciò vuol dire che è tale non solo l'operazione chiaramente preordinata a uno scopo illecito, ma anche quella che potrebbe esserlo. Inutile ricordare che, se al curatore non spetta il giudizio sulla sussistenza del reato, spetta tuttavia **il compito di fornire al P.M. una traccia**, una pista per scoprire se è stata commessa una distrazione o è stato eseguito un pagamento preferenziale o se si è intenzionalmente preordinato il dissesto. Di seguito si elencano le aree in cui più frequentemente ci si potrà imbattere in situazioni che destano sospetto.

### 6.1. Operazioni straordinarie

Le scissioni e le cessioni d'azienda sono certamente operazioni in sé del tutto legittime e talvolta utili all'impresa. Si pensi al tentativo di salvare un ramo aziendale florido e produttivo, che rischia di venire travolto dal dissesto della società. Oppure a quando si è agito con l'obiettivo di salvare l'immagine di un settore che gode di una buona reputazione, staccandolo dal corpo principale dell'impresa, ormai screditato tra banche e fornitori e in genere sul mercato. Obiettivi legittimi, si diceva, che possono realizzarsi con operazioni più ardue, come la scissione o più snelle, come la cessione d'azienda. E la scelta tra una o all'altra strada difficilmente potrebbe essere censurata, perché va pur sempre ricondotta alla sfera di autonomia dell'imprenditore.

**Però che “il prezzo sia giusto”!**

Occorre in altri termini che l'uscita del “ramo buono” non si risolva in un danno per i creditori restati in quello compromesso; un evento negativo e illecito che l'imprenditore può evitare stabilendo valori congrui per la cessione d'azienda o un canone adeguato per la sua locazione. Nel caso della scissione occorre tener conto che, per i debiti non desumibili dal progetto di scissione, risponde in solido anche la società scissa (art. 2506 bis comma 3° c.c.), con il potenziale coinvolgimento nell'insolvenza e nella bancarotta anche degli esponenti della società scissa. Inoltre, il prezzo o il canone vanno pagati effettivamente; nelle condizioni contrattuali devono inserirsi misure volte ad assicurare il più possibile l'adempimento delle obbligazioni del compratore/conducente; nell'atto di trasformazione della società, qualora il concambio sia rimandato al futuro, bisogna che siano state inserite delle garanzie.

E occorre infine che, nella malaugurata ipotesi dell'inadempimento, gli amministratori abbiano agito giudizialmente, con tempestività ed efficacia.

Ebbene, saranno ulteriori segnali sospetti i legami personali, familiari e di (altri) affari tra le controparti; l'improvvisa comparsa di un concorrente, capace di insinuarsi nella fetta di mercato dell'impresa; il subitaneo e ingiustificato abbandono della clientela; l'inspiegabile fuga delle maestranze, specie di quelle intellettuali o specializzate; il subentro del nuovo soggetto commerciale nei contratti di locazione di uffici e stabilimenti; l'uso di un logo identico o simile; l'utilizzo degli stessi agenti e intermediari; il ricorso alle stesse prassi commerciali e agli stessi messaggi pubblicitari.

Insomma, il nuovo che in tutto (o in molto) prende il posto del vecchio.

Quanto sopra varrà ovviamente anche per le cessioni di fatto dell'azienda; i casi in cui, senza accordi e ovviamente senza corrispettivi, un settore è di fatto trasmigrato sotto l'ala di terzi (spesso un concorrente o una parte correlata). Qui la distrazione è “*in re ipsa*”, ma va da sé che questo genere di operazioni non avvengono alla luce del sole. Tuttavia potrebbero essere

individuare, qualora si riscontrino situazioni appunto “sospette”; per esempio, notando che aziende concorrenti si sono inspiegabilmente ingrossate, acquisendo dall’oggi al domani clienti, macchinari o maestranze qualificate proprio in corrispondenza del degrado dell’impresa in procinto di fallire. In questo caso sarebbero utili le voci di lavoratori e fornitori, i quali potrebbero essere ascoltati dal curatore; in alternativa, i loro dati (nomi e indirizzi) potrebbero essere comunicati al P.M.

## **6.2. Operazioni con parti correlate**

Di parti correlate (siano persone fisiche o giuridiche) tratta innanzi tutto l’art. 2427/22bis c.c. nel momento in cui stabilisce che le operazioni tra esse debbano essere menzionate nella nota integrativa al bilancio. Il principio contabile internazionale IAS 24 specifica cosa si intenda per rapporto di correlazione. Poiché nello IAS 24 si stabilisce che la correlazione tra soggetti sussiste anche quando uno ha un’influenza notevole sull’altro, la CONSOB, con delibera 17221 del 12.03.2010, ha chiarito cosa si intende per influenza notevole.

Ciò premesso, ai fini che qui interessano, si può dire che un’operazione intervenuta tra parti correlate non è in alcun modo formalmente illecita, tuttavia **contiene “in nuce” il sospetto di una manovra mascherata in frode ai creditori**. Una casistica sarebbe oltremodo impervia. L’una tuttavia si possono trovare nel principio contabile (nazionale) OIC 12, che riporta alcuni esempi di emblematiche operazioni con parti correlate. In aggiunta o a chiarimento si possono ricordare:

- ✓ il rilascio di garanzie personali o reali tra società infragruppo
- ✓ la fornitura di beni o servizi a prezzi onerosi o a condizioni giugulatorie
- ✓ la concessione di prestiti e le altre operazioni finanziarie infragruppo (idem)

Come detto, in questo genere di operazioni non v’è in sé nulla di illecito. Però occorre ponderarle bene, perché **possono nascondere un significato diverso da quello che appare** e più che altro, produrre effetti negativi per la massa creditoria. E dunque, in presenza del rilascio di una fidejussione, della concessione di un prestito o della vendita sottocosto di un bene o servizio a favore di una società del gruppo bisogna innanzi tutto verificare in quale reciproca posizione si trovano i due enti. Perché se è ragionevole (e quindi lecito) che la capogruppo garantisca le partecipate, ovvero le favorisca con prestiti a condizioni di favore, o acquisti a prezzi maggiorati, c’è da chiedersi il perché di tale generosità se l’operazione si svolge nel senso inverso, dalla partecipata alla partecipante. Nel primo caso, infatti, la garante /mutuante/acquirente ha un interesse forte a favorire la garantita/mutuataria/venditrice; un interesse ragionevole e lecito, perché per lei significa proteggere il valore di un proprio *asset*. Nel secondo caso, invece, non v’è nessuna sensata ragione perché la società “madre” debba venire favorita a scapito dei creditori della società “figlia”. Se poi tra i due enti non vi è un rapporto partecipativo, ma sono solo avvinti da un comune interesse (che il più delle volte coincide con l’interesse dei soci/amministratori), l’illiceità di questo genere di operazioni diviene indiscutibile.

## **6.3. Spese anomale**

Spese (per beni o servizi) cioè di cui non si capisce il senso; spese, in altri termini, che non si inseriscono in alcuna dimensione, presente (es. funzionamento dell’impresa all’epoca in cui furono sostenute) o futura (es. investimenti, diversificazione, approdo in nuovi mercati). Anche in questo

caso una casistica sarebbe inevitabilmente incompleta e si lascia quindi al curatore il giudizio sull'anomalia di tali spese. Due ambiti in particolare si vogliono però sottolineare:

- ✓ le consulenze
- ✓ i progetti

specie se l'anomalia deriva dal mancato rinvenimento (in tutto o in significativa parte) del "prodotto" di tali servizi: le relazioni conclusive delle consulenze cioè, o i disegni, schemi, tabelle prospetti e quant'altro dei progetti.

#### **6.4. Altre operazioni sospette**

La restituzione dei finanziamenti concessi dai soci è un'area delicata, visto quel particolare genere di creditore che è indiscutibilmente il socio (specie se collocato in posizione dominante). Oppure l'acquisto e la più o meno immediata rivendita di beni, di titoli, di merci, spesso dovendo successivamente contabilizzare delle minusvalenze. O ancora, la stipula di contratti di locazione per fornire l'azienda di un appartamento, senza che vi fosse alcuna necessità di una foresteria, di un'abitazione di lusso, magari in località turistiche, o guarda caso funzionali al coniuge, ai figli, all'amante....

## 7. GLI AMMINISTRATORI

La bancarotta è un reato proprio: ne rispondono solo i titolari di carica, secondo le definizioni del codice civile; cioè gli amministratori di diritto. Può però essere chiamato a rispondere di questo reato chi è stato amministratore in via di fatto e che ha cioè svolto gli stessi compiti, ha esercitato gli stessi poteri, ha diramato le stesse direttive del “capo” e tale è stato considerato sia all’interno (dipendenti e collaboratori), che all’esterno (clienti e fornitori). Ma sarà responsabile (ai sensi dell’art. 110 c.p.) anche chi, senza essere né l’uno, né l’altro, presta il suo aiuto all’uno e/o all’altro; aiuto che può atteggiarsi in molti aspetti: ispirando la condotta delittuosa, suggerendo i modi per mascherarla, predisponendo le condizioni indispensabili per la sua realizzazione, prestandosi a trasferire, sostituire, nascondere, reinvestire (riciclare in altri termini) il provento, istruendo sui modi migliori per realizzare o anche solo ottimizzare il risultato, etc... Il tutto naturalmente con la piena consapevolezza che così facendo si distrae attivo dell’impresa in frode ai creditori; esito che, ancorché non voluto, viene accettato. Anche in questi casi la casistica è infinita e non si ritiene possibile riportarla. Pure qui, però il curatore deve sapere che avrà nell’A.G. (il giudice delegato e soprattutto per questo aspetti penali, il P.M.) il migliore e più efficace dei consulenti. L’importante sarà in ogni caso fornire al P.M. tutti i dati che gli occorreranno per **inquadrare la realtà delle funzioni, dei poteri e dei rapporti tra le persone, che di fatto o di diritto, hanno gravitato ai vertici dell’impresa.** Qualche osservazione specifica:

### 7.1. L’amministratore delegato

Quando vi è un amministratore delegato, occorre specificare il contenuto e i limiti della delega. Bisogna che il P.M. sappia se costui era il “*dominus*” solo per determinati aspetti della vita aziendale, oppure se, per quanto autorevole, era un semplice “*primus inter pares*”. Nel secondo caso, infatti, gli altri amministratori risponderanno al suo pari delle condotte illecite poste in essere dal consiglio di amministrazione. Se però a costui erano stati delegati tanti e tanto pregnanti poteri, da porlo in condizioni di assoluta preminenza, potrebbe dubitarsi della consapevolezza in capo agli altri.

### 7.2. Il collegio sindacale

In quanto titolari di carica, i sindaci (non i supplenti, è ovvio) possono certamente essere ritenuti corresponsabili dei reati concorsuali. Avendo pregnanti doveri di controllo e decisivi poteri di intervento, se non hanno segnalato le operazioni distrattive, ne rispondono sul piano oggettivo in base all’art. 40 c.p. (non aver impedito un evento che sia ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). Ovviamente, se sul piano civilistico, la responsabilità è indiscutibile, su quello penale il semplice concorso nel aver cagionato il fatto non basta; occorre la consapevolezza, poiché stiamo ovviamente trattando di reati dolosi. Occorrerà dunque approfondire questi aspetti:

- ✓ esaminare con attenzione i libri del collegio sindacale e i verbali delle riunioni del c.d.a. ai quali abbiano partecipato i sindaci
- ✓ sentire i dipendenti, specie quelli addetti alla contabilità
- ✓ acquisire gli appunti e brogliacci delle verifiche
- ✓ sondare le mail intercorse tra i pc aziendali e quelli dei sindaci

### **7.3. Il procuratore**

Se l'imprenditore aveva rilasciato delle procure, occorrerà anche in questo caso specificarne contenuto e limiti. Certe procure sono talmente ampie da sfiorare la delega di funzioni amministrative, col risultato di **trasformare di fatto il procuratore in un amministratore**; con le intuibili conseguenze sul piano della responsabilità penale. In quest'ottica sarà importante anche verificare se la procura ha avuto una lunga durata e/o è stata rinnovata o modificata/integrata; così come accertare quale fosse il compenso concordato, i vantaggi assicurati, quelli di fatto conseguiti, etc...

### **7.4. Il professionista**

Avvocati, commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro e le mille figure di esperti o "facilitatori" forniscono un servizio di consulenza e assistenza, talvolta di rappresentanza, altre volte di intermediazione verso altri "esperti". Non sono certo titolari di carica per rispondere dei reati dei loro clienti. E neanche con la disciplina del concorso di persone nel reato potrebbero essere "attinti" dal procedimento penale.

Però c'è un però.

Si immagini l'"esperto" che non si è limitato a dare la sua consulenza, ma **ha dettato passo dopo passo l'intera manovra**, tramite la quale un bene, un diritto, una somma, etc... è stata portata illecitamente fuori dalla società; e si immagini che lo abbia fatto ben consapevole di presupposti e conseguenze. In definitiva, se non è stato l'ispiratore della manovra, quanto meno è stato colui che l'ha ideata e ne ha reso possibili gli effetti.

Ovvero, si pensi all'"esperto", il cui ruolo in azienda si è talmente dilatato nel tempo, nello spazio e negli strumenti materiali e immateriali della società, da farlo diventare un amministratore di fatto, dopo aver scalzato o aver affiancato con ruolo preponderante i vecchi amministratori. O ancora, l'"esperto" che di fronte alla proposta del cliente di effettuare un'operazione con potenziali (e chiari) effetti distrattivi, lungi dallo sconsigliarla o anche solo di prospettare l'illiceità o pericolosità, la approva e poi la conduce personalmente in porto; magari ottenendo di giovare in prima persona a titolo di compenso extra.

In un buon repertorio di giurisprudenza sul concorso di persone nel reato si potrebbero trovare ancora molti altri casi.

### **7.5. Ultime considerazioni**

E' intuibile che, per avere un quadro preciso e veritiero su chi governava e con chi governava, sui rapporti effettivi tra le varie figure emerse attorno alla vita dell'impresa quando era ancora "*in bonis*", sui poteri veramente esercitati e sui conseguenti vantaggi in concreto ottenuti, non sempre ci si potrà accontentare della forma. E la ragione è intuibile: talvolta i libri sociali, i certificati camerali, la corrispondenza ufficiale, le carte regolari insomma, non dicono il vero; o quanto meno non sempre lo dicono tutto. In questo campo l'approfondimento investigativo del P.M. diviene sempre più simile a una **classica indagine su un crimine comune**.

Ebbene, il curatore potrà fornire agli inquirenti un importantissimo sostegno grazie ai pregnanti poteri di cui è investito nell'ambito dell'azienda fallita.

Egli ha infatti la possibilità di accedere all'intero sistema informativo dell'impresa; e non solo riguardo ai libri contabili e alle annotazioni, anche informali, che rinverrà in sede. Egli ha accesso a

ogni genere di informazione che riguarda l'impresa e che dovessero trovarsi nei rispettivi locali. Sono informazioni che potrà per esempio ricavare:

- dagli apparecchi elettronici (pc, tablet, smart phone, chiavette usb, hard disk, cd/dvd, etc...) che rinverrà in luogo, anche se affidati o in uso al personale o agli esponenti societari
- rivolgendosi al di fuori del ristretto ambito aziendale (funzionari di banca, fornitori, il proprietario dei locali, i vicini del piano di sotto, etc...)
- interpellando i dipendenti e gli stessi amministratori, con le forme dettate dalla L. Fallimentare, non diversamente di quanto avrebbero potuto/dovuto fare i sindaci

E' più che altro, si raccomanda il ricorso a una dose di robusto buon senso; quello grazie al quale si è in grado di capire **se l'amministratore ufficiale abbia o meno le competenze, le esperienze e le capacità** (lo "standing" in altri termini) adeguate al genere e alle dimensioni dell'impresa che dice di aver condotto.



# INDICE

|   |       |
|---|-------|
| <b>INTRODUZIONE</b> .....   | p. 2  |
| <b>1. UN INQUADRAMENTO PRELIMINARE</b> .....                                    | p. 3  |
| 1.1. <u>Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche</u>    |       |
| 1.2. <u>Attività svolta e sedi legali e operative</u>                           |       |
| 1.3. <u>Periodo di operatività dell'azienda</u>                                 |       |
| 1.4. <u>Informazioni sul centro di interessi e/o sull'appartenenza a gruppi</u> |       |
| 1.5. <u>Individuazione dell'inizio dello stato di dissesto</u>                  |       |
| <b>2. LO STATO DELLA CONTABILITA' E DEI LIBRI SOCIALI</b> .....                 | p. 6  |
| 2.1. <u>Contabilità mancante</u>  |       |
| 2.2. <u>Contabilità consegnata in parteù</u>                                    |       |
| 2.3. <u>Contabilità attendibile solo apparentemente</u>                         |       |
| 2.4. <u>Attività aziendale durante il "black out contabile"</u>                 |       |
| <b>3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO</b> .....                          | p. 8  |
| 3.1. <u>Indicazione sommaria dei dati</u>                                       |       |
| 3.2. <u>Le categorie di creditori</u>   |       |
| 3.2.1. <i>I fornitori</i>   |       |
| 3.2.2. <i>I lavoratori</i>  |       |
| 3.2.3. <i>Banche e altri istituti di credito</i>                                |       |
| 3.2.4. <i>Debiti erariali e previdenziali</i>                                   |       |
| 3.2.5. <i>In particolare l'IVA</i>  |       |
| 3.3. <u>Evoluzione dei debiti nel quinquennio</u>                               |       |
| <b>4. ANALISI DEI BILANCI</b> .....   | p. 12 |
| 4.1. <u>Immobilizzazioni materiali</u>  |       |
| 4.2. <u>Immobilizzazioni immateriali</u>  |       |
| 4.3. <u>Partecipazioni</u>  |       |
| 4.4. <u>Crediti</u>   |       |
| 4.5. <u>Magazzino</u>   |       |
| 4.6. <u>Patrimonio netto</u>  |       |
| 4.7. <u>Confronto volume d'affari/risultati di bilancio</u>                     |       |
| <b>5. PERDITA del CAPITALE SOCIALE e AGGRAVAMENTO del DISSESTO</b> .....        | p. 15 |
| <b>6. OPERAZIONI SOSPETTE</b> .....   | p. 16 |
| 6.1. <u>Operazioni straordinarie</u>  |       |
| 6.2. <u>Operazioni con parti correlate</u>                                      |       |
| 6.3. <u>Spese anomale</u>   |       |
| 6.4. <u>Altre operazioni sospette</u>   |       |

**7. GLI AMMINISTRATORI ..... p. 19**

7.1. L'amministratore delegato

7.2. Il collegio sindacale

7.3. Il procuratore

7.4. Il professionista

7.5. Ultime considerazioni